



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza AdSP n. 46/21 con la quale si interdiceva l'area circostante l'edificio ex Silos sito alla Calata Marinella del porto di Napoli, a causa della presenza di una pensilina fatiscente lungo il perimetro dell'edificio, soprastante l'area sopra menzionata;
- VISTA** l'ordinanza AdSP n. 34/24 con la quale si rimodulava l'interdizione sopra menzionata escludendo la parte della pensilina, sviluppantesi sulla facciata nord dell'edificio;
- VISTA** l'autorizzazione n. 10 del 13.5.24, rilasciata alla Palumbo Shipyard s.p.a., relativa al posizionamento di un bacino galleggiante nello specchio acqueo antistante l'edificio ex Silos;
- PRESO ATTO** che la parte di pensilina posta sul lato sud dell'edificio ex Silos è stata successivamente rimossa, a cura della soc. sopra menzionata, al fine di rendere pienamente fruibile l'area di banchina oggetto del provvedimento autorizzativo;
- RITENUTO** necessario provvedere a rimodulare l'interdizione sopra citata, limitandola alla porzione di pensilina posto sul lato est, come meglio indicato nella allegata planimetria;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima sottostante la pensilina dell'edificio ex Silos sito alla Calata Marinella del porto di Napoli, prospiciente il lato sud del fabbricato precedentemente interdetta ex ord. 46/21, ritorna pienamente disponibile



per gli utilizzi pubblici consentiti. Al netto di tale porzione ora oggetto di revoca e della precedente rimodulazione discendente dall'ordinanza n. 34/24, resta interdetta ad ogni uso, transito, accesso, la residua area d.m. posta sul lato est dell'edificio ex Silos e riportata in arancio in planimetria allegata.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 21.11.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA



Logistica Portuale

CALATA DELLA MARINELLA

CALATA DELLA MARINELLA



AREA DA INTERDIRE